



Prot. N. 9782 del 23.11.2020

COMUNE DI LENOLA
PROVINCIA DI LATINA
Medaglia d'Oro al Merito Civile

ORDINANZA DEL SINDACO N° 52 DEL 23.11.2020

OGGETTO: Riapertura di tutte le scuole di ogni ordine e grado a partire dal giorno 25 novembre 2020.

IL SINDACO

VISTA l'ordinanza n. 46 del 31.10.2020 con la quale si è provveduto a sospendere l'attività didattica in presenza, con conseguente chiusura dei plessi di tutte le scuole di ogni ordine e grado, per tutelare la salute della popolazione vista la situazione eccezionale e straordinaria dell'emergenza sanitaria in atto;

VISTA l'ordinanza n. 49 del 07 novembre 2020 con la quale si disponeva la proroga della sospensione dell'attività didattica in presenza, con conseguente chiusura dei relativi plessi, di tutte le scuole comunali di ogni ordine e grado sino a tutto il 20 novembre 2020 riservandosi di adottare ulteriori provvedimenti concertati con il Dipartimento di prevenzione di zona dell'azienda Asl di Latina;

VISTA l'ordinanza n. 51 del 21.11.2020 con la quale si disponeva la proroga della sospensione dell'attività didattica in presenza, con conseguente chiusura dei relativi plessi, di tutte le scuole comunali di ogni ordine e grado sino a tutto il 24 novembre 2020 riservandosi di adottare ulteriori provvedimenti;

VISTO che a seguito dei casi di positività al Coronavirus accertati in ambito scolastico nelle scuole del territorio di questo ente le quarantene sono state disposte dalla Dirigente Scolastica, in collaborazione con il Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda ASL Latina, Distretto 4, che ha effettuato le relative indagini epidemiologiche sui bambini e sul personale scolastico;

TENUTO CONTO che si è ancora in attesa di comunicazioni da parte del Dipartimento di Prevenzione in merito all'evoluzione epidemiologica e alla situazione di emergenza che si è venuta a creare con l'aumento dei contagi, ma di iniziativa è stato effettuato un controllo straordinario della popolazione, che ha evidenziato una percentuale di casi positivi pari solo al 2% del campione analizzato;

VISTO che:

- con la circolare del Ministero della Salute – Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria n. 17167 del 21 agosto 2020 recante *'Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia'*, successivamente approvate dalla Conferenza Unificata, nella seduta del 28 agosto 2020, richiamate ed integralmente allegate dall'art. 1, comma 4, lett. a) del DPCM del 7 settembre 2020, si forniscono chiarimenti in merito agli attestati di guarigione da COVID-19 o da patologia diversa da COVID-19 per alunni/personale scolastico;
- il documento sopra indicato, la cui valenza normativa vincolante deriva direttamente dalle previsioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri citato - è stato trasmesso con Circolare del Ministero della Salute n. 17167 del 21.8.2020 quale strumento di riferimento utile per l'implementazione a livello regionale, fornendo un supporto operativo ai decisori e agli operatori nel settore scolastico e nei Dipartimenti di Prevenzione che sono a pieno titolo coinvolti nel monitoraggio e nella risposta a casi sospetti/probabili e confermati di COVID-19 nonché nell'attuare strategie di prevenzione a livello comunitario;
- tali indicazioni riguardano gli scenari che concorrono a definire un "caso sospetto", anche sulla base della valutazione del medico curante il caso in cui un alunno, o un operatore scolastico, presentino un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o sintomatologia

compatibile con COVID-19, al proprio domicilio o in ambito scolastico e che, in presenza di tale sintomatologia sospetta, il pediatra di libera scelta/medico di medicina generale, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al Dipartimento di Prevenzione della Asl di Latina, o comunque al servizio preposto sulla base dell'organizzazione regionale;

- se il test risulta positivo, si notifica il caso al Dipartimento di Prevenzione che avvia la ricerca dei contatti e indica le azioni di sanificazione straordinaria della struttura scolastica nella sua parte interessata, secondo quanto previsto dal documento di cui sopra recante *'Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia'*. Per il rientro in comunità bisognerà attendere la guarigione secondo i criteri vigenti;
- qualora un alunno o un operatore scolastico fosse convivente di un caso, esso, su valutazione del Dipartimento di prevenzione, sarà considerato contatto stretto e posto in quarantena. Eventuali suoi contatti stretti (esempio compagni di classe dell'alunno in quarantena), non necessitano di quarantena, a meno di successive valutazioni del Dipartimento di Prevenzione in seguito a positività di eventuali test diagnostici sul contatto stretto convivente di un caso;

VISTO il DPCM 3/11/2020 articolo 1 comma 9 lettera s) che dispone: *"l'attività didattica ed educativa per la scuola dell'infanzia, il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l'infanzia continua a svolgersi in presenza, con uso obbligatorio di dispositivi di protezione delle vie respiratorie salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina"*;

VISTO il Verbale n. 124 del giorno 8 novembre 2020 con il quale il Comitato Tecnico Scientifico in merito all'uso delle mascherine in ambito scolastico precisa che: *"il medesimo DPCM non indica per il contesto scolastico eccezioni correlate al distanziamento. Al riguardo, anche in considerazione dell'andamento della contingenza epidemiologica, si ritiene auspicabile e opportuno confermare la misura adottata, in coerenza con la scalabilità delle misure previste dalle "Misure di prevenzione e raccomandazioni per gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado per la ripresa dell'anno scolastico 2020-2021" approvate nella seduta n. 104 del 31/08/2020"*;

VISTA la Circolare del Ministero della Salute – Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione: *"a partire dalla scuola primaria, dunque, la mascherina dovrà essere indossata sempre, da chiunque sia presente a scuola, durante la permanenza nei locali scolastici e nelle pertinenze, anche quando gli alunni sono seduti al banco e indipendentemente dalle condizioni di distanza (1 metro tra le rime buccali) previste dai precedenti protocolli, "salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina", le cui specifiche situazioni sono dettagliate nella sezione 2.9 del DPCM"*;

CONSIDERATO che, a seguito della chiusura, in ciascun plesso è stata eseguita la sanificazione di tutti i locali;

VISTO l'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000 a mente del quale *"In particolare in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal sindaco quale rappresentante della comunità locale"*;

ORDINA

per quanto riportato in premessa:

- 1) la ripresa dell'attività didattica in presenza, con conseguente riapertura dei plessi di tutte le scuole comunali di ogni ordine e grado, a partire dal giorno 25 novembre 2020 riservandosi di adottare ulteriori provvedimenti. Resta sospeso il servizio di mensa scolastica per gli alunni della scuola dell'infanzia.**
- 2) a partire dalla scuola primaria la mascherina dovrà essere indossata sempre, da chiunque sia presente a scuola, durante la permanenza nei locali scolastici e nelle pertinenze, anche quando gli alunni sono seduti al banco e indipendentemente dalle condizioni di distanza previste dai protocolli, salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina. E' possibile abbassare la mascherina per bere e per la merenda;**

DISPONE

- La pubblicazione dell'ordinanza all'Albo Pretorio del Comune;
- La comunicazione del presente provvedimento: alla Prefettura di Latina; al Dipartimento di Prevenzione Asl Latina; all'istituto Comprensivo Giovanni XXIII Lenola – M.S. Biagio; al Commissariato Polizia di Sato di Fondi e al Comando Stazione dei Carabinieri di Lenola;

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale sezione staccata di Latina, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla pubblicazione

Lenola 23.11.2020



IL SINDACO

Fernando Magnifico